DECRETO 26 SETTEMBRE 1994, n° 745

Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale del Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto l'art. 6. comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, N° 502, recante: "Riordino in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, N.421", nel testo modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, N. 517;

Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al Ministero della Sanità di individuare con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili, relativamente alle aree del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione;

Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali;

Ritenuto di individuare la figura del Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 22 aprile 1994;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 4 luglio 1994;

Vista la nota, in data 24 sttembre 1994, con cui lo schema di regolamento è stato trasmesso, ai sensi dell'art.17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n: 400, al Presidente del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA

Il Seguente Regolamento.

Art. 1

1)E' individuata la figura del Tecnico Sanitario di laboratorio Biomedico con il seguente profilo: Il tecnico sanitario di laboratorio biomedico è l'operatore sanitario, in possesso del diploma universitario abilitante, responsabile degli atti di sua competenza, che svolge attività di laboratorio di analisi e di ricerca relative ad analisi biomediche e biotecnologiche ed in particolare di biochimica, di microbiologia e virologia, di farmacotossicologia, di immunologia, di patologia clinica, di ematologia, di citologia e di istopatologia.

- 2) Il tecnico sanitario di laboratorio Biomedico:
 - a) Svolge con autonomia tecnico professionale la propria prestazione lavorativa in diretta collaborazione con il personale laureato di laboratorio preposto alle diverse responsabilità operative di appartenenza;
 - b) È responsabile, nelle strutture di laboratorio, del corretto adempimento delle procedure analitiche e del proprio operato, nell'ambito delle proprie funzioni in applicazione dei protocolli di lavoro definiti dai dirigenti responsabili;
 - c) Verifica la corrispondenza delle prestazioni erogate agli indicatori e standard predefiniti dal responsabile della struttura;
 - d) Controlla e verifica il corretto funzionamento
 - e) Partecipa alla programmazione e organizzazione del lavoronell'ambito della struttura in cui opera;
 - f) Svolge la sua attività in strutture di laboratorio pubbliche e private, autorizzate secondo la normativa vigente, in rapporto di dipendenza o libero professionale.

3. Il tecnico di laboratorio biomedico contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca.

Art 2

1. Con decreto del Ministero della sanità è disciplinata la formazione complementare post-base in relazione a specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale.

Art 3

1. Il diploma universitario di tecnico sanitario di laboratorio biomedico conseguito ai sensi dell'art.6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n° 502, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione.

Art. 4

1. Con decreto del Ministero della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all'art.3 ai fini dell'esercizio della relativa attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici.

Il Presente decreto, munito del sigillo dello stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 26 settembre 1994

Il Ministro :Costa